

Vocabolario essenziale

Una guida per lo psicologo
per orientarsi e contribuire
ai nuovi processi di accoglienza



Tu sei

La psicologia per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza

Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
Tel: +39 027971596 – fax +390267071597
PEO: segreteria@opl.it
PEC: segreteria@pec.opl.it
Sito:www.opl.it



Finito di stampare a Pavia nel gennaio 2017 da
Tipografia Commerciale Pavese
di Pasquarelli Marco e Laura s.n.c.
27100 Pavia - via Vigentina, 29/B

AUTORI:

Idee e testi

Riccardo Bettiga
Gabriella Scaduto
Daniela Invernizzi
Giulia Sapi
Fabio Sbattella
Gloriana Rangone

Progetto grafico

Pino Saggiomo - www.pinosaggiomo.com

La presente pubblicazione nasce da un'idea del gruppo di lavoro
“La psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Feeling Children's Rights”
dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia ed è frutto di una collaborazione con:



IMMAGINI: 123RF

Opera curata da: Ordine degli Psicologi della Lombardia

Tutti i diritti riservati. Riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia, su disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione) sono vietate senza autorizzazione scritta dell'editore.

“Caro Ous Gully ti siamo grati per aver condiviso con noi la tua storia di ragazzo migrante donandoci il disegno in copertina”.

*Mi dissero “vai”. Io ci credevo ad un mondo fratello, alla vita...
 Mi dissero “vai”, questa sarà la tua battaglia, combattila anche per noi,
 tu andrai per mare, non temere il mare di cui siamo figli anche se nati
 tra due sponde!*

Graziamaria Pellecchia, Mi dissero vai!

INTRODUZIONE

Minori Stranieri Non Accompagnati: l'assistenza psicologica come chiave dell'accoglienza e dell'integrazione - a cura di Riccardo Bettiga	7
Psicologia e diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dei MSNA - a cura di Gabriella Scaduto	9
Il contributo della psicologia alla tutela dei MSNA	12
Disposizioni in materia di misure di protezione dei MSNA: una legge che mette bambini e adolescenti al primo posto	15
Bibliografia e sitografia	25

INTRODUZIONE

Minori Stranieri Non Accompagnati: l'assistenza psicologica come chiave dell'accoglienza e dell'integrazione

Riccardo Bettiga
Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia

La Legge Zampa – dal nome della senatrice prima firmataria del provvedimento – è un grande traguardo. Ai minorenni stranieri, privi di assistenza e rappresentanza da parte di adulti legalmente responsabili, viene riconosciuta parità di trattamento rispetto ai minori italiani in tema di diritti e protezione. Si tratta di un provvedimento che rischiarà il fosco panorama con cui, troppo spesso, il nostro paese si presenta ai migranti: l'Italia come approdo ambito, ma anche come sistema di accoglienza approssimativo, affidato alla buona volontà dei singoli più che a un disegno normativo organico. Allarmante per i migranti adulti, questa situazione ha effetti drammatici per i bambini e gli adolescenti, soprattutto se non accompagnati.

Dal nostro punto di vista, la Legge Zampa rappresenta la volontà del decisore istituzionale di evolvere il sistema attuale di gestione e accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), passando **da un approccio procedurale-organizzativo a una visione più organica, di lungo periodo e orientata all'obiettivo dell'integrazione**. Per la prima volta si parla di bambini e adolescenti stranieri anche in termini di diritto all'ascolto, di bisogni affettivi e di **benessere psico-sociale**.

Fin qui la normativa. La realtà, come spesso accade, è già avanti. Nei centri di prima accoglienza, nelle strutture gestite dalle organizzazioni non governative – a Lampedusa e negli altri luoghi “di frontiera” – **la centralità dell'assistenza psicologica** e del lavoro sul versante della Salute Mentale è già riconosciuta e messa in atto. Gli operatori umanitari, le figure professionali impegnate nella macchina dell'accoglienza e i volontari stanno già promuovendo sperimentazioni e progetti innovativi in cui la pratica di intervento psicologico riveste una importanza centrale ai fini del conseguimento di una integrazione autentica dei migranti.

Il testo utilizza la dicitura presente nella Legge Zampa.

È possibile trovare anche le definizioni di Minorenni Stranieri Non Accompagnati, Minori Non Accompagnati e Minori Migranti.

La comunità professionale degli psicologi è dunque coinvolta in prima linea in queste operazioni che puntano al cuore del problema: dopo le necessità più immediate legate alla sicurezza e alla cura sanitaria, alla nutrizione e all'ospitalità, **è importante oggi più che mai cementare una nuova sensibilità nei confronti dei bisogni emozionali e mentali dei MSNA.**

Tali bisogni riverberano su tutte le altre azioni di cura e rappresentano il vero differenziale qualitativo nelle politiche dell'accoglienza.

Come Ordine degli Psicologi della Lombardia, è radicata in noi la convinzione che non **possa esserci accoglienza né integrazione senza la presa in carico della dimensione psicologica** dell'individuo, del suo benessere mentale, del bisogno profondo di essere ascoltato nella narrazione della propria "storia di vita".

Crediamo che, soprattutto nelle necessarie azioni di supporto al benessere dei MSNA, **il ruolo dello psicologo debba trovare un riconoscimento più ampio** ed esplicito, sul piano normativo e su quello del pubblico dibattito. Su entrambi i fronti – istituzionale e di opinione – intendiamo dispiegare il nostro impegno, al fianco dei tanti colleghi che, ogni giorno, assicurano a bambini, bambine e adolescenti stranieri non accompagnati un'accoglienza autentica, fatta di ascolto, comprensione, dialogo e aiuto. Un lavoro importante ed efficace, basato sull'idea che ciascun minore è un universo a sé, con aspetti identitari e psicologici individuali e non assimilabili sotto l'etichetta generica del "migrante". Anche questo deve essere un salto di qualità in grado di restituire significato alla filiera dell'accoglienza: solo contribuendo alla crescita di individui sani, equilibrati e sereni è possibile costruire comunità capaci di conoscersi e riconoscersi come organismi fatti di diversità culturali, etniche, religiose e linguistiche. Sotto il medesimo cielo di esseri umani.

PSICOLOGIA E DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEI MSNA

Gabriella Scaduto

Coordinatrice progetto

"La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza –
Feeling Children's Right's"

In questi ultimi anni l'Italia è diventata uno dei punti nevralgici degli sbarchi, una meta di passaggio per chi fugge dalla guerra, dalla fame e dalla morte. Solo nel 2016 nel nostro paese sono arrivati via mare all'incirca **25.800 minorenni senza genitori o adulti di riferimento**. Alla luce degli ultimi dati, quello che prima era considerato come un fenomeno migratorio oggi si presenta come un flusso migratorio, da considerarsi non più come temporaneo, ma strutturale.

All'interno di questo flusso continuo vi sono bambini, bambine e adolescenti che vedono il viaggio come l'ultima speranza per uscire da situazioni altamente difficili, quali la guerra e la povertà. Minori che non hanno una memoria storica di come fosse il loro paese prima della guerra, che da soli sfidano le difficoltà di un viaggio lungo e rischioso, vittime silenziose tra le più colpite e più bisognose di comprensione e aiuto psicologico.

L'ordinamento italiano definisce questi soggetti come **Minori Stranieri Non Accompagnati**, perché privi di assistenza e/o di rappresentanza legale da parte di genitori o di altri adulti.

Il dibattito politico intorno al tema dell'immigrazione non ci permette, però, di analizzare il fenomeno nel giusto modo e distoglie l'attenzione dagli elementi salienti. Spesso crediamo che la cosa peggiore per il migrante sia la traversata via mare. In realtà, leggendo le numerose testimonianze, ci si rende conto che è l'intero viaggio, fatto di costrizioni, fame, freddo, abbandono e morte, e non solo una parte di esso, a configurarsi come vero e proprio evento traumatico. Ma quali ferite, quali traumi e quali aspetti psicologico-sociali scendono in queste vite in viaggio?

Si parla ampiamente di costruzione di una rete di tutela, di risposta ai bisogni materiali, sanitari, di istruzione, di integrazione sociale, ma si conferisce poca importanza e attenzione sia ai bisogni affettivi ed emotivi dei minori che alle dimensioni psicologiche (relazionali e cognitive) presenti nelle situazioni di

ascolto, nei momenti decisionali cruciali, nell'orientamento e nel ri-orientamento alla nuova realtà, di cui si è parte.

Ormai il cambiamento strategico nella logica dell'accoglienza è diventato una necessità imperativa: dagli interventi in emergenza si deve passare a un sistema stabile di tutela e protezione integrale dei diritti umani, orientato in particolare a un presa in carico globale della **salute** dei migranti, intesa nella sua dimensione estesa di **benessere bio-psico-sociale**, come qualcosa di naturalmente vocato "nella pratica operativa" alla costruzione di percorsi di crescita sani, armonici e positivi, all'insegna della realizzazione e del rispetto totale dei diritti umani, dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'intervento psicologico appare non solo come una risorsa preziosa per capire e spiegare le migrazioni, ma anche come un supporto per le istituzioni e i territori coinvolti per progettare possibili nuove modalità di gestione dell'accoglienza, uno strumento indispensabile da mettere al servizio delle vittime per il superamento di traumi individuali e collettivi e, soprattutto, come parte fondamentale del processo di riconoscimento dei diritti umani.

Nel rispetto della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176/91, è doveroso per lo Stato agevolare il recupero fisico e psicologico di ogni bambino vittima di abusi, violenze e conflitti armati. Rispetto a ciò, il 29 marzo 2017 si è concluso l'iter legislativo che ha portato all'adozione da parte del Parlamento italiano della legge "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", la quale disciplina la presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati nel nostro paese, garantendo loro protezione, accoglienza e possibilità di inclusione sociale nel rispetto dei diritti enunciati dalla Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Legge Zampa introduce nel nostro ordinamento un sistema di protezione integrato incentrato su bambini/e e adolescenti. Per la prima volta si assicura ai Minori Stranieri Non Accompagnati su tutto il territorio nazionale il medesimo trattamento, prevedendo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'istituzione del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. Diritto all'istruzione, formazione professionale/apprendistato e diritto alla salute assumono una dimensione diversa e più ampia, trovando un maggiore

riconoscimento all'interno del recente quadro normativo. Tra gli elementi di novità si segnalano inoltre:

- il divieto di respingimento alla frontiera dei MSNA;
- l'adozione di misure particolari in favore dei bambini/e adolescenti vittime di tratta di esseri umani, garantendo maggiore tutela;
- un programma specifico di assistenza dovrà assicurare adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

I cambiamenti intervenuti a livello legislativo devono essere accompagnati da un aggiornamento professionale da parte degli psicologi e degli operatori della salute mentale, al fine di garantire interventi mirati ed efficaci a favore dei migranti stranieri non accompagnati. È attraverso questo opuscolo che l'**Ordine degli Psicologi della Lombardia** desidera fornire uno strumento ai colleghi che operano in questo ambito, una bussola che consenta loro di orientarsi nel mare magnum normativo.

IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA ALLA TUTELA DEI MSNA

Lo Stato italiano ha recentemente chiarito, con apposita normativa, gli obiettivi, i ruoli e le modalità operative con cui le istituzioni devono realizzare, per la tutela dei MSNA, quanto previsto dalla Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sottoscritta dal nostro paese.

Si parla ampiamente, in queste righe, di accertamento delle condizioni di bisogno (reale minore età, assenza di riferimenti adulti etc.), di costruzione di una rete di tutela, di risposta ai bisogni materiali, sanitari, di istruzione e di integrazione sociale. Appena accennato, invece, è il riferimento ai bisogni affettivi ed emotivi dei minori.

Il presente contributo intende dilatare questo breve accenno, sottolineando il ruolo cruciale che possono giocare le competenze psicologiche nella realizzazione di progetti di tutela efficaci.

Va detto, innanzitutto, che una fetta significativa del sapere psicologico contemporaneo deriva dall'ascolto e dall'aiuto offerto durante la seconda guerra mondiale a schiere di minori non accompagnati. Orfani o sfollati, figli della patria o "stranieri" sono stati loro, infatti, che hanno permesso di mettere a fuoco i concetti di attaccamento e separazione, narrazione e rimozione, trauma, difesa psichica e resilienza. Solo per citarne alcuni, siamo debitori ai bambini austroungarici e poi inglesi sfollati e seguiti da Anna Freud; ai bambini londinesi evacuati e aiutati da Winnicott e Bowlby; ai bambini ebrei sopravvissuti ai lager e ospitati per un anno a Sciesopoli, in Lombardia; ai bambini siriani che come MasalPasBagda di già nel 1944 dovevano fuggire da Damasco o come Boris Cyrulnik, chiamati in Francia a sopravvivere psicologicamente, in attesa di genitori la cui sorte era ignota.

Da queste esperienze sono emerse molte consapevolezza, tra cui, innanzitutto, la comprensione degli effetti devastanti, a lungo termine, di una mancata attenzione psicologica verso i minori in situazione di separazione e incertezza. La condizione di separatezza è un primo elemento cruciale.

Non sempre, anche nel caso di MSNA, questa significa la perdita delle figure parentali. Molti dei minori che sbarcano sulle nostre coste hanno ben chiaro dove sono i loro genitori e/o parenti e cosa stanno facendo.

Ciò non esclude che vivano una condizione di separazione e incertezza.

Il recupero dei legami familiari esistenti, la ri-connessione comunicativa con le reti parentali sopravvissute non è dunque solo questione di correttezza formale o di opportunità economica. Curare questi aspetti, laddove possibile, significa mantenere integro il tessuto relazionale che connette significati ed esperienze, memorie passate e speranze future.

Nei casi in cui la perdita dei legami parentali fosse accertata e irreversibile, la costruzione di nuove relazioni significative diviene ancor più determinante. La possibilità di fidarsi, affidarsi, affezionarsi, prendersi cura, attendere cure è condizione a rischio nella precarietà di molti sfollamenti ed evacuazioni.

Porre dunque maggiore attenzione psicologica alla condizione MSNA significa includere, nei percorsi di accoglienza, professionisti in grado di valutare, incentivare, mediare le relazioni significative, intese come investimento fondante la salute mentale.

Da un punto di vista clinico, inoltre, andrebbe previsto e realizzato un monitoraggio sistematico delle condizioni traumatiche. Senza dover presumere necessariamente che ogni traversata in gommone comporti traumi psichici, né che ogni permanenza in luoghi di violenza e belligeranza coinvolga tutti gli abitanti in modo traumatico, tuttavia è di cruciale importanza individuare e "medicare" il prima possibile le condizioni reali di Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Le ricerche mostrano, infatti, quali devastanti effetti si producono, anche a livello sociale, da gravi traumi psichici non risolti o almeno leniti.

L'attenzione clinica, inoltre, non dovrebbe limitarsi esclusivamente al dramma delle condizioni traumatiche. L'ansia, per esempio, può essere pervasiva in situazioni di incertezza cronica ed esistenziale ed è pericoloso pensare a un suo sistematico contenimento con etanolo o cannabinoidi autosomministrati. Non va dimenticato, infatti, che i MSNA accolti in Italia sono in grandissima parte adolescenti, esposti tutti, come quelli italiani, alle trappole proprie delle dipendenze.

Che dire poi dei vissuti intensi che si esprimono massicciamente nel corpo emotivo? Una cura del corpo non è mai efficace, se non si ricorda che il sistema del sé si radica nell'immagine corporea, nel suo schema, nel suo vissuto e nel

suo valore investito.

Occuparsi di salute psichica dei MSNA rappresenta dunque un dovere in linea con il mandato di protezione sanitaria (ricordando, con l'OMS, la definizione completa di salute) e una precisa strategia lungimirante di prevenzione del disagio socio-assistenziale e relazionale.

Ma la psicologia non è solo clinica e lo sguardo con cui sono accolti i bisogni di questi adolescenti dovrebbe porre attenzione a tutti i processi psichici che accompagnano e facilitano l'integrazione e la tutela.

Cosa pensano e cosa temono questi ragazzi e ragazze? Cosa desiderano e ricordano? Come codificano la realtà e categorizzano gli eventi? Come ragionano e decidono? La comprensione dei processi psichici che sostengono i comportamenti è preliminare a ogni azione "per" ma anche "con" altri. Comprendere la mente dell'altro significa porre basi profonde per una comunicazione proficua, sia che si voglia pensare all'accoglienza come occasione di istruzione od orientamento del percorso di vita sia come occasione di educazione alla democrazia o ai valori internazionali che sostengono la CRC e la ricerca di pace.

Ancor più semplicemente e radicalmente, obiettivo sensato della tutela dei MSNA può essere quello di fornire strumenti per autodifendersi dallo sfruttamento e dalla violenza, dalla passività parassitaria e dalla disperazione, dall'estraneazione e dall'incapacità relazionale. Per fare questo, sono necessari programmi mirati al rinforzo delle life skills e dunque della capacità di governare emozioni e dinamiche relazionali, risolvere problemi e inquadrare situazioni, mantenendo una sufficiente stima di sé e uno sguardo positivo sul mondo e sugli altri.

Tutti aspetti che la psicologia è in grado di affrontare, sostenendo processi di apprendimento e adattamento, conoscenza di sé e del reale e facilitando lo sviluppo di processi di resilienza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MSNA: UNA LEGGE CHE METTE BAMBINI E ADOLESCENTI AL PRIMO POSTO

Il 26 ottobre 2017 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la legge "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che disciplina la presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati nel nostro paese, garantendo loro protezione, accoglienza e possibilità di inclusione sociale nel rispetto dei diritti enunciati dalla **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza**. Si tratta di un **sistema di protezione integrato** che riguarda migliaia di bambini/e e adolescenti.

Nel 2016 più di 25.800 minorenni sono arrivati in Italia via mare senza genitori o adulti di riferimento e il flusso di arrivi sta continuando incessantemente.

La legge, per la prima volta, assicura il medesimo trattamento a livello nazionale dei Minori Stranieri Non Accompagnati e prevede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'istituzione del **sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati**.

La legge sottolinea l'importanza dei mediatori culturali per migliorare la qualità dell'assistenza durante tutte le procedure, al fine di garantire il diritto all'ascolto del minorenne e la sua possibilità di esprimere più compiutamente opinioni e bisogni.

La legge aumenta la tutela per il **diritto all'istruzione, formazione professionale/apprendistato e il diritto alla salute**.

Inoltre, stabilisce il divieto di respingimento alla frontiera dei MSNA.

Prima di illustrare i caratteri essenziali della legge, presentiamo di seguito un glossario.

GLOSSARIO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Definizioni

- Per minore si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciotto anni.
- **Per Minore Straniero Non Accompagnato** si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- Per **minore straniero richiedente asilo** si intende il minore straniero che ha manifestato richiesta di ottenere protezione internazionale.
- **Per minore in transito** si intende il minore che rifugge l'identificazione e l'inserimento nei sistemi di tutela italiani nel tentativo di proseguire il viaggio. Tali minori rimangono esclusi dai sistemi di tutela e assistenza messi a disposizione dalle autorità nazionali.

Procedure e normative in vigore per la tutela di MSNA

Procedura

Ogni Minore Straniero Non Accompagnato deve essere segnalato dall'Autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
- al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;
- alla Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al minore deve essere assicurato:

- il collocamento in luogo sicuro: spetta all'Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi;

- l'adozione di un intervento di protezione (tutela o affidamento).

Accertamento dello status di "non accompagnato"

- Lo status di "minore non accompagnato" è accertato dalla Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione, sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità competenti (servizi sociali, forze dell'ordine ecc.);
- nei casi di minori stranieri che sono accompagnati da sedicenti genitori è necessario procedere all'accertamento del rapporto parentale attraverso documentazione tradotta e legalizzata o esame del DNA

Identificazione

Nel momento in cui il Minore Straniero Non Accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'Ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio** con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. Sarà inoltre compilata una **cartella sociale** che seguirà il minore in tutto il suo percorso al fine di dare organicità e coerenza allo stesso e di garantire il superiore interesse al massimo grado possibile. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori.

L'identità di un Minore Straniero Non Accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle

autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare.

Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un Minore Straniero Non Accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

Il minore straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Queste informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, alla presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psicofisico della persona.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere

impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

Interventi a protezione del minore non accompagnato (tutela ex art. 343 c.c.)

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del Minore Straniero Non Accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

Sino alla nomina di un tutore, i compiti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

La tutela si apre qualora entrambi i genitori siano morti o per altre ragioni non possano esercitare la loro responsabilità genitoriale. Il tutore, nominato dal giudice tutelare, oltre ad avere il dovere di curare il minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Rispetto ai minori stranieri tale articolo deve raccordarsi con quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del DPCM 535/99 il quale prevede che in caso di necessità la DG comunichi la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

Affidamento (L. 184/83)

- Art. 2: il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare può essere affidato a una famiglia o inserito in una comunità di tipo familiare (o in mancanza in un istituto pubblico o privato) al fine di assicurare il necessario mantenimento, educazione e istruzione.

- Art. 3: i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza esercitano i poteri tutelari sul minore affidato fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma

1, **entro trenta giorni dall'accoglienza del minore**, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

- Art. 4: L'affidamento è disposto:
 1. dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore [...]. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto (affidamento consensuale o amministrativo);
 2. ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale, commi3-6);
 - 3. le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato;**
 4. gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Affidamento del Minore Straniero Non Accompagnato

L'affidamento consensuale è sempre da ritenersi la soluzione preferibile.

Per l'ottenimento del consenso le soluzioni prospettate sono:

- il Giudice Tutelare nomina un tutore, che dà poi il consenso all'affidamento;
- il consenso all'affidamento può essere manifestato dall'istituto di pubblica assistenza (ovvero, in genere, l'Ente locale) in quanto esercente i poteri tutelari ex art. 402 c.c. (poteri tutelari spettanti all'istituto di accoglienza fino alla nomina di un tutore);
- si può ipotizzare la possibilità per i genitori di manifestare il consenso all'affidamento mediante atto notarile legalizzato presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel paese d'origine.

Minori stranieri richiedenti asilo

Per i Minori Stranieri Non Accompagnati che abbiano fatto richiesta e/o abbiano ottenuto la **protezione internazionale**, la normativa italiana incardina i compiti relativi alla loro accoglienza presso il Ministero dell'Interno.

Agli Uffici di Polizia di Frontiera e alle Questure è richiesto di garantire al minore l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo.

In caso di manifestazione della volontà di fare richiesta di protezione internazionale, **il minore è affidato temporaneamente, da parte della Questura, ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova.**

Attraverso lo SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) il Ministero dell'Interno garantisce altresì l'attivazione di interventi dedicati di "accoglienza integrata".

Come si procede

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un Minore Straniero Non Accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile.

Il giudice tutelare nelle **quarantotto ore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore**. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda e per l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. L'autorità che riceve la domanda informa immediatamente il **Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori e al giudice tutelare**. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui si trova il minore (art. 26 D.Lgs. n. 25/2008).

Nella scelta del luogo, tra quelli disponibili in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minorenne

risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i Minori Stranieri Non Accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema di protezione.

Misure in favore di minori vittime di tratta

Una "particolare tutela" deve essere garantita ai Minori Stranieri Non Accompagnati vittime di tratta.

È previsto un **programma specifico di assistenza** che dovrà assicurare condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo interventi di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

Il ruolo dell'Ente locale

L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, fermo restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- **collocamento in luogo sicuro del minore;**
- **assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;**
- **supporto di mediatori linguistico-culturali;**
- **verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili a una eventuale presa in carico del minore;**
- **apertura della tutela;**
- **regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;**
- **iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;**
- **insegnamento di base della lingua italiana;**

- **inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;**
- **definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il superiore interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre a essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.**

Assistenza Sanitaria (Art. 35 L. 286/98)

- Assistenza per gli stranieri iscritti al SSN (regolarmente soggiornanti): parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani in merito ad assistenza erogata e obbligo contributivo;
 - assistenza per gli stranieri non iscritti al SSN: nei presidi pubblici e accreditati, sono assicurate le cure ambulatorie e ospedaliere urgenti o comunque essenziali e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva:
 - gravidanza e maternità;
 - salute del minore in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - vaccinazioni;
 - interventi di profilassi internazionale;
 - profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
 - ingresso e soggiorno per cure mediche;
 - richiesta di visto con indicazione della struttura ospedaliera, del periodo del trattamento terapeutico, attestazione di avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale per il pagamento delle prestazioni richieste, disponibilità di vitto e alloggio per il periodo di convalescenza e per l'accompagnatore.
- Per i medici e per il personale che operano presso le strutture sanitarie si applica l'art. 35 comma 5 della L. 286/98, che prevede il divieto di segnalazione alle autorità dello straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie (urgenti ed essenziali, ancorché continuative), salvo il caso, espressamente**

previsto d., in cui il personale medesimo sia tenuto all'obbligo del referto, ai sensi dell'articolo 365 del Codice Penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'obbligo di referto sussiste solo in presenza di delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10bis TU), poiché si tratta di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il c. 2 dello stesso articolo 365 esclude l'obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esponesse l'assistito a procedimento penale. Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte (dall'art. 1, c. 22, lett. g) della legge n. 94/2009 cit., che non è richiesta l'esibizione di tali documenti per le prestazioni, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni

Diritto all'istruzione

A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei Minori Stranieri Non Accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

Diritto all'ascolto dei Minori Stranieri Non Accompagnati nei procedimenti giurisdizionali

L'assistenza affettiva e psicologica dei Minori Stranieri Non Accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'art.42 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del

minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

Il Minore Straniero Non Accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Il criterio che ha orientato la redazione di questa bibliografia/sitografia non è solo quello di consigliare testi di informazione, storie di vita e approfondimenti sulle problematiche dei minori non accompagnati ma anche di proporre siti utilizzabili per un aggiornamento in progress dei dati e delle tematiche in continua evoluzione.

Bibliografia

- LUCA ATTANASIO, Il bagaglio. Migranti minori non accompagnati: il fenomeno in Italia, i numeri, le storie, Albeggi Edizioni, Roma, 2016.
- LUCIO BARONE (a cura di), L'accoglienza dei minori non accompagnati - tra norma giuridica e agire sociale, Key Editore, Vicalvi (FR), 2016.
- DAVIDE ENIA, Appunti per un naufragio, Feltrinelli, Milano, 2017.
- FRANCESCA GHIRARDELLI, Maxima. Solo la luna ci ha visti passare, MONDADORI, Milano, 2016.
- MONIA GIOVANNETTI (a cura di), VI Rapporto ANCI 2016, I Comuni e le politiche di accoglienza di MISNA, Cittalia Fondazione Anci Ricerche, 2016.
- GRAZIAMARIA PELLECCIA, Mi dissero vai!, in AA.VV., Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento, Rayuela, Milano, 2014.
- MARZIA RAVAZZINI, BENEDETTO SARACENO (a cura di), Emergenze urbane, Il Saggiatore, Milano, 2016.

Sitografia

- *Aggiornamenti Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite*
<http://reliefweb.int/organization/unhcr>
- FONDAZIONE MIGRANTES (a cura di), *Report 2017 il diritto d'asilo-minori rifugiati vulnerabili e senza voce*. <http://www.migrantesonline.it/>
- ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA, *La CRC nella mente degli psicologi, strumenti di orientamento per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*. www.opl.it
- RAPPORTOUNICEF, *A child is a child. Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation, 2017*.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_A_child_is_a_child_May_2017_EN_1.pdf
- REPORT *periodici di aggiornamento sui MISNA in Italia*.
<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>
- SAVE THE CHILDREN, *A tide of self-harm and depression the EU-Turkey deal's devastating impact on child refugees and migrants, 2017*.
<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/tra-autolesionismo-e-depressione-limpatto-devastante-dellaccordo-ue-turchia-sui-bambini-migranti-e.pdf>
- SAVE THE CHILDREN, *Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia, 2017*.
<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/atlante-minori-stranieri-non-accompagnati-italia>
- SAVE THE CHILDREN, *Minori migranti in viaggio attraverso la rete, 2016*.
<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/minori-migranti-viaggio-attraverso-la-rete.pdf>
- SAVE THE CHILDREN, *Piccoli schiavi invisibili, le giovani vittime di tratta e sfruttamento, 2015*.
<http://video.repubblica.it/dossier/immigrati-2015/invisibili-storie-di-ragazzi-che-arrivano-soli-in-italia-il-docufilm-dell-unicef/274106/274643>
- UNICEF ITALIA, *Un viaggio fatale per i bambini. La rotta migratoria del Mediterraneo centrale, 2017*.
http://www.unicef.it/Allegati/Un_viaggio_fatale_per_i_bambini.pdf
- UNICEF, *Uprooted. The growing crisis for refugees and migrant children, 2016*.
https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
- WEWORLD, *Le Lampeduse del Nord: Ventimiglia e Como, 2016*.
https://www.weworld.it/wp-content/uploads/2016/12/Brief-Report-1_2016-20161130.pdf



tel. +39 0267071596 - fax +39 0267071597 - PEO: segreteria@opl.it - PEC: segreteria@pec.opl.it - sito: www.opl.it



ordinepsicologilombardia



PsicologiOPL



Ordine degli Psicologi della Lombardia



tvOPL